



www.somsavigliano.com
Solidarietà - Inclusione - Partecipazione

AI CITTADINI DELLA BASILICATA

Oggetto: richiesta di adesione alla Società Cremazione Lucana

Il Consiglio Direttivo della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, in considerazione della problematica molto avvertita dalle nostre Comunità attinente la progressiva mancanza di spazi all'interno dei cimiteri comunali; dell'impossibilità geo-morfologica a destinare altro suolo pubblico per l'ampliamento degli stessi; dei costi elevati dei loculi per la tumulazione canonica, ha deciso di promuovere e sostenere la pratica della cremazione anche nella nostra regione, che insieme alla Calabria è l'unica ad essere sprovvista di un impianto per la cremazione dei defunti.

Per dare un segnale concreto, la SOMS ha acquistato e collocato presso la Cappella cimiteriale del Sodalizio una struttura modulare per la conservazione delle urne cinerarie, a disposizione gratuita dei Soci e dei loro familiari conviventi. Inoltre, l'Assemblea dei Soci ha deliberato l'erogazione di un contributo spese fino ad un importo di € 650,00 (o comunque pari alle tariffe di cui alla Legge 130/2001 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale 16/2006) per i Soci che opteranno per la cremazione.

A seguito di contatti avuti con il Presidente nazionale della Federazione Italiana per la Cremazione ed in considerazione dell'articolo 3 della legge 130/2001 che prevede *l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità: ...l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente articolo vale anche contro il parere dei familiari*; il C.D. ha ravvisato l'opportunità, inoltre, di proporre e farsi carico della costituzione di una Società per la Cremazione Lucana.

La So.Crem. Lucana - Associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, che promuove la cremazione come scelta di civiltà e progresso, che opera per il rispetto della dignità dell'uomo e del dolore dei parenti e garantisce l'osservanza della volontà degli iscritti di essere cremati, unitamente al rispetto delle loro disposizioni in merito alla destinazione delle ceneri - con sede ad Avigliano sarà la prima So.Crem. della provincia di Potenza, aperta all'adesione di tutti i cittadini residenti nella Regione Basilicata.

Con la presente La invito ad aderire, quale Socio fondatore, alla costituzione della So.Crem. Lucana, le cui spese notarili saranno a totale carico della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, manifestando la propria volontà di adesione ed eventuali suggerimenti alla bozza di Statuto in allegato, entro e non oltre il giorno 10 novembre p.v., onde permettere la stesura definitiva dello Statuto e dell'Atto costitutivo che sarà redatto dal Notaio Vito Pace presso la biblioteca "Tommaso Claps" di Avigliano, il giorno 18 novembre alle ore 18.00.

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Avigliano, 18 ottobre 2016

Il Presidente

Andrea Genovese

Recapiti: presidente@smsavigliano.com
segreteria@somsavigliano.com

Bozza di STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “SOCIETA’ PER LA CREMAZIONE LUCANA”

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPO

Art.1 – Costituzione e Denominazione

E’ costituita in Avigliano una Associazione denominata:

SOCIETA’ PER LA CREMAZIONE LUCANA (**So.Crem. Lucana**)

Art. 2 – Sede Legale

La sede legale dell’Associazione SOCIETA’ PER LA CREMAZIONE LUCANA è presso i locali della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, in Avigliano (PZ) - Piazza Gianturco 2.

Essa può istituire sedi secondarie.

Art. 3 – Carattere

L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. Nell’associazione sono rigorosamente rispettate tutte le opinioni politiche e di ogni fede religiosa, mantenendosi l’Associazione estranea ad essa.

L’Associazione **partecipa quale Socio alla** “Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano”.

L’Associazione potrà partecipare quale Socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 4 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 5– Scopi

L’Associazione ha lo scopo di:

- a) Favorire e diffondere il rito della cremazione per i valori che lo ispirano, nel rispetto della dignità del defunto e del dolore dei parenti, e per il suo contributo alla difesa dell’ambiente naturale;
- b) Operare affinché il diritto di scelta **di tale rito dei suoi Soci venga** garantito e rispettato;
- c) Tutelare la volontà di cremazione della salma di ogni Socio e di dispersione delle relative ceneri, nel rispetto delle leggi vigenti. Contestualmente alla modifica dell’art. 411 assistendo i parenti e/o curando direttamente la dispersione delle ceneri in natura;
- d) Promuovere presso le Amministrazioni Comunali, Regionali e Nazionali e presso tutti gli Enti Pubblici le riforme atte a divulgare la pratica della Cremazione;

- e) Adoperandosi affinché gli oneri della cremazione siano contenuti nei minimi di spesa in modo da favorire in particolare le classi meno abbienti. I Soci potranno ricevere dei contributi per la cremazione.
- f) Realizzare, conservare e gestire aree crematorie e cinerari in proprio e per conto di Enti Locali, in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso fra gli operai di Avigliano ovvero in collaborazione con altre associazioni;
- g) Promuovere studi storici e ricerche nonché iniziative culturali;
- h) Pubblicare libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturale proprie o di altre istituzioni.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà esercitare ogni attività comunque connessa ai propri fini e compiere ogni atto necessario e semplicemente utile ai propri scopi.

TITOLO II

SOCI – DIRITTI E DOVERI

Art. 6 – Associati

L'Associazione è costituita dai Soci che si obbligano ad osservare questo Statuto. I Soci si distinguono in Ordinari, Sostenitori, Aderenti e Benemeriti.

Art. 7 – Requisiti degli Associati

Sono Soci ordinari tutte le persone, senza distinzione di sesso, credo religioso e nazionalità, che – avendo personalmente scelto il rito della cremazione – versano le quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.

I Soci della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano sono esentati dal pagamento delle quote di iscrizione.

I Soci della So.Crem. Lucana, potranno usufruire delle cellette porta urne cinerarie della SOMS, come stabilito da apposito regolamento.

I minori di 18 anni di età devono avere l'assenso di chi esercita la patria potestà. Le dimissioni non danno diritto al rimborso delle quote versate a qualsiasi titolo.

I Soci Ordinari conferiscono con l'iscrizione all'associazione il mandato di tutelare *post mortem* la loro volontà di cremazione della salma e dispersione delle ceneri.

Sono Soci Sostenitori tutte le persone, che avendo personalmente scelto il rito della cremazione e sostenendo gli scopi dell'Associazione, versano una quota di valore superiore a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo per i Soci ordinari.

Sono Soci Aderenti tutte le associazioni e gli enti che, sostenendo gli scopi dell'Associazione versano le quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci benemeriti le persone e gli enti che sostengono l'attività dell'associazione con un contributo significativo versato *una tantum*, di regola non inferiore a € oppure a volte la quota associativa stabilita per i Soci ordinari, ovvero coloro che abbiano concorso a dare incremento all'attività dell'Associazione con doni, lasciti o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo al Consiglio Direttivo.

Le quote versate sono intrasmissibili ed in caso di morte o recesso nessun importo verrà liquidato al Socio.

Art. 8 – Ammissione degli Associati

L'ammissione degli associati, che possiedono i requisiti di previsti all'art. 7 del presente Statuto, avviene su domanda degli interessati compilando la domanda d'iscrizione alla società stessa e sottoscrivendo una dichiarazione di volontà.

Art. 9 – Doveri degli Associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi statutari.

Art. 10 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Socio può venire meno per:

- a) dimissione, da comunicarsi per iscritto;
- b) decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione,
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, e ratificata dalla prima Assemblea, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

Art. 11 – Recesso del Socio

Il Socio può recedere dall'associazione nei casi e con le modalità previste dalle norme del codice civile.

TITOLO III

PATRIMONIO E ENTRATE

Art. 12 – Proventi dell'Associazione

I proventi della associazione sono costituiti:

- a) dai versamenti annuali dei Soci;
- b) dalle offerte;
- c) dagli interessi dei capitali accumulati;
- d) da qualunque altro provento.

Art. 13 – Utilizzo dei proventi

I proventi suindicati devono essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, nella **forma** che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuna, subordinatamente però a quanto eventualmente stabilito dallo statuto o deliberato al riguardo dall'assemblea dei Soci.

Art. 14 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito:

- a) dagli avanzi di gestione,
- b) dai lasciti e dalle donazioni;
- c) dagli edifici, cellari a disposizione dell'associazione;
- d) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Durante la vita sociale è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ad avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Art. 15 – Gestione Liquidità

Il Consiglio Direttivo deve depositare le disponibilità monetarie presso Istituti di Credito.

Qualora la liquidità residua risulti maggiore delle normali necessità di spesa corrente è data facoltà al Consiglio stesso, di decidere forme di investimento fruttifero temporaneo.

Art. 16 – Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anni.

Il bilancio preventivo (avente mera valutazione previsionale) e **quello consuntivo** deve essere approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci.

Il bilancio deve constare di due parti: del conto spese e rendite e del conto patrimoniale.

Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e gli altri eventuali proventi.

Nel conto spese le prestazioni erogate, le spese generali e le altre previste dal presente statuto.

TITOLO IV

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 17 – Organi dell'Associazione

Gli organi della associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 18 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Ordinari in regola con il pagamento dei contributi sociali.

Il Socio Ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio ordinario avente diritto di voto e munito di delega scritta.

Nessun Socio Ordinario può rappresentare più di tre soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua mancanza da persona designata tra gli intervenuti.

Art.19 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

Sono demandate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) l'elezione del Consiglio Direttivo nelle persone del Presidente e degli altri componenti;
- c) l'elezione del Collegio dei Sindaci;
- d) la determinazione dell'emolumento spettante ai Sindaci,
- e) l'approvazione di regolamenti interni;
- f) la deliberazione su altre proposte presentate dal Consiglio e sulle proposte dei Soci, comunicate al consiglio almeno 90 (novanta) giorni prima dell'assemblea e da esso preventivamente vagliate;
- g) la determinazione del contributo associativo annuale;
- h) la nomina dei Soci onorari;
- i) su ogni materia demandata ad essa dal presente statuto.

Sono demandate alla competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) le deliberazioni inerenti lo scioglimento e la messa in liquidazione delle Società, con contestuale nomina del o dei liquidatori;
- c) le deliberazioni su ogni argomento inerente lo scioglimento ed avente valenza anche di natura patrimoniale.

Art. 20 – Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno,..... (inserire periodo); ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea è convocata entro sei mesi, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata con avviso affisso nel locale della sede dell'associazione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea; del suddetto avviso viene data, contestualmente, comunicazione ai Soci a mezzo o di affissione muraria nel Comune di Avigliano, sul sito web dell'associazione o anche tramite altre forme di pubblicizzazione informatiche o cartacee.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorni, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Di ogni adunanza viene redatto un processo verbale in apposito libro delle deliberazioni assembleari, a cura di persona designata dall'assemblea; tale verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

Nell'assemblea straordinaria il verbale sarà redatto a cura di un Notaio.

Art. 21 – Quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea

Per la validità dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno un quarto dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Quando la prima adunanza va deserta o non viene raggiunto il quorum, l'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione che può essere indetta con lo stesso avviso della prima e tenuta nel giorno successivo (alla quale è richiesta la presenza di almeno due decimi dei Soci).

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare validamente su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tuttavia, per le modifiche dello statuto sociale e lo scioglimento dell'associazione, sarà necessario in prima convocazione la presenza di almeno un quarto dei Soci aventi diritto e in seconda convocazione, la presenza di almeno due decimi dei Soci.

Art. 22 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario che compongono l'Ufficio di Presidenza;
- b) delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) predispone i bilanci preventivi e consuntivi sottoponendo questi ultimi all'approvazione dell'assemblea secondo le proposte dell'ufficio di presidenza;
- d) delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- e) delibera sulla esclusione degli associati;
- f) può eleggere il Presidente Onorario.

Art. 23 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da Membri.

Il Presidente della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano, o un suo delegato, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno di un terzo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla sua integrazione.

Tale cooptazione dovrà essere ratificata dall'assemblea.

Art. 24 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Si riunisce almeno due volte l'anno, ossia almeno un mese prima della data fissata per l'assemblea per approvare il progetto di bilancio consuntivo ed entro il quinto bimestre per predisporre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25 – Decadenza da consigliere

Se un membro del Consiglio Direttivo non interviene alle adunanze del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, si riterrà dimissionario.

Art. 25 – Compiti del Presidente

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in sede giudiziaria;
- b) convoca le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza;
- c) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica un triennio, rinnovabile, e comunque fino all'assemblea che procede al rinnovo della cariche sociali.

Art. 27 – Compiti del Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva in tutto il Presidente ed in mancanza ne assume le attribuzioni.

Art. 28 – Il Segretario

Il Segretario predispone ogni verbale del Consiglio Direttivo e controfirma ogni atto pubblico e privato.

Art. 29 – Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede agli incassi ed ai pagamenti per conto dell'associazione ed ogni movimento dovrà essere registrato un apposito Libro Cassa.

E' responsabile materialmente delle somme che riceve e che a sua volta deve depositare presso Istituti di Credito prescelti dal Consiglio Direttivo.

Art. 30 – Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri, i quali vengono nominati dall'assemblea contemporaneamente al Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e durano in carica tre anni, rinnovabili.

I sindaci revisori eleggono nel loro ambito un presidente del Collegio Sindacale.

Art. 31 – Compiti dei Sindaci

E' loro compito vigilare sulla piena osservanza dello statuto, ed hanno diritto di prendere visione, quando lo ritengano opportuno, di ogni atto e documento dell'associazione, redigendo apposito verbale delle loro verifiche.

Possono intervenire alle adunanze del Consiglio Direttivo e possono esprimere in tale sede soltanto eventuali pareri.

All'assemblea ordinaria dei Soci devono presentare una relazione riassuntiva del loro operato ed esprimere le loro osservazioni sul bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

NORME FINALI E GENERALI

Art. 32 – Stendardo

L'associazione ha uno stendardo che deve essere conservato presso l'Ara Crematoria.

Lo stendardo potrà seguire il feretro dei soci defunti e ne presenzierà alla cremazione. Potrà prendere parte a quelle manifestazioni pubbliche nelle quali intervengono o sono invitate altre Associazioni Cittadine.

Art. 33 – Scioglimento e liquidazione

L'Associazione non potrà venire sciolta che per forza maggiore o per deliberazione dei Soci.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nominerà tre o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

Il patrimonio netto risultante dallo scioglimento per qualsiasi causa, sarà obbligatoriamente devoluto alla Società Operaia di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano.

Qualora al momento dello scioglimento non dovesse più esistere la Società Operaia di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano il patrimonio netto risultante dallo scioglimento dell'associazione, sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34 – Regolamento Interno

Particolari norme di funzionamento, di elezione delle cariche sociali e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea.

Art. 35 – Presidente Pro Tempore

Dal momento della costituzione dell'Associazione SOCIETA' PER LA CREMAZIONE LUCANA sino alla prima assemblea dei Soci è **nominato** Presidente dell'Associazione il Presidente della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Avigliano.

Il Presidente avrà compito di **mettere in atto** l'organizzazione dell'Associazione e **di mettere in atto** tutte le pratiche al fine di convocare la prima assemblea dei Soci nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 36 – Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

